

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 30/03/2023

OGGETTO :

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 6/03/2021

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici in modalità presenza .

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome	Presente
Walter Giuseppe SANDRETTO - Sindaco	Sì
Graziano CORTESE - Vice Sindaco	Sì
Alessandro FRASCA - Assessore	Sì
Katia Agostina PERRI - Assessore	Sì
Massimiliano DI FEDE - Consigliere	Sì
Maurizio PIERSANTI - Consigliere	Sì
Antonella MENIETTI - Consigliere	Sì
Sergio BRETTE - Consigliere	Sì
Maurizia VARELLO - Consigliere	Sì
Federico COVASSIN - Consigliere	Sì
Giuliano ARIMONDO - Consigliere	Giust.
Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere	Sì
Isabella BUFFO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Walter Giuseppe SANDRETTO nella sua qualità di Sindaco ;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il SEGRETARIO COMUNALE- Dott. Gerardo BIROLO

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 6/03/2021

Illustra l'Assessore al Bilancio Frasca,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”* Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2021 che ha approvato il Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 01.01.2021;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Regolamento al fine di:

- rendere il testo più completo e aggiornato da un punto di vista normativo per facilitarne la lettura e la comprensione;
- regolamentare in maniera dettagliata alcuni punti o alcune fattispecie non disciplinate o disciplinate in parte;

Dato atto che le modifiche di cui sopra hanno anche la finalità di facilitare il contribuente nella comprensione della normativa in materia di CANONE UNICO cercando di ridurre al minimo i dubbi o difficoltà interpretative nonché fornire ai medesimi una maggiore chiarezza e trasparenza nell'espletamento dei conseguenti adempimenti;

Ritenuto che risulta più conveniente approvare un nuovo regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del vigente piuttosto che andare a modificare le singole parti tenuto conto che le modifiche proposte vanno a interessare 22 articoli del regolamento in vigore;

Dato atto che con l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'entrata in vigore a decorrere dal 01/01/2023 è necessario disporre contestualmente (dal 01/01/2023) l'abrogazione del regolamento ad oggi vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2021;

Visto lo schema di Bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/02/2023;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Nadia Biscola registrato al protocollo dell'Ente in data 16-3-2023 al n. 2095

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e all' art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificati ed integrati dalla legge 213/2012;

Con la presente votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 12, Astenuti n. 1 (Buffo), Votanti n. 11, di cui:
Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 1 (Brunasso Cassinino)

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente quanto espresso in premessa.
2. Di abrogare il Regolamento per l'applicazione della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Valperga approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/06/2021.
3. Di approvare un nuovo il Regolamento per l'applicazione della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che quanto sopra disposto avrà decorrenza 01/01/2023.
5. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
6. Di dare massima pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul Sito internet del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 12, Astenuti n. 1 (Buffo), Votanti n. 11, di cui:

Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 1 (Brunasso Cassinino)

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott. Gerardo BIROLO
